

COMUNE DI CASTELLANZA
(Provincia di Varese)

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 49 in data 30.07.2014
modificato con delibere del Consiglio Comunale
n. 19 in data 30.07.2015, n. 18 in data 06.05.2016 e n. 10 in data 30.03.2017

	TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 -	OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 2 -	PRESUPPOSTO E COMPONENTI DEL TRIBUTO
Art. 3 -	SOGGETTO ATTIVO
	TITOLO II - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU
Art. 4 -	PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO
Art. 5 -	ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
Art. 6 -	AGEVOLAZIONI
Art. 7 -	RIDUZIONE BASE IMPONIBILE FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI
Art. 7 bis	RIDUZIONE BASE IMPONIBILE ABITAZIONE CONCESSA IN COMODATO
Art. 8 -	VALORE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI
Art. 9 -	ABROGATO (COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE)
Art. 10 -	VERSAMENTI
Art. 11 -	DICHIARAZIONE
	TITOLO III -TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI
Art. 12 -	PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E FINALITA'
Art. 13 -	SOGGETTI PASSIVI
Art. 14 -	IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO
Art. 15 -	BASE IMPONIBILE
Art. 16 -	PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
Art. 17 -	DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA
Art. 18 -	DETRAZIONI
Art. 19 -	INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI
Art. 20 -	VERSAMENTI
	TITOLO IV - TASSA SUI RIFIUTI - TARI
Art. 21 -	PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
Art. 22 -	SOGGETTO ATTIVO
Art. 23 -	OGGETTO DELL'IMPOSIZIONE
Art. 24 -	SOGGETTI PASSIVI
Art. 25 -	ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI
Art. 26 -	ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
Art. 27 -	DETERMINAZIONE SUPERFICIE IMPONIBILE
Art. 28 -	DETERMINAZIONE TARIFFE
Art. 29 -	PERIODI DI APPLICAZIONE

<i>Art. 30</i> -	TARIFFA UTENZE DOMESTICHE
<i>Art. 31</i> -	TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE
<i>Art. 32</i> -	TARI GIORNALIERA
<i>Art. 33</i> -	MAGGIORAZIONI TARIFFARIE
<i>Art. 34</i> -	AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI
<i>Art. 35</i> -	AGEVOLAZIONI ULTERIORI
<i>Art. 36</i> -	ESENZIONI
<i>Art. 37</i> -	RIDUZIONI PER IL RECUPERO
<i>Art. 37bis</i>	RIDUZIONI PER LA CESSIONE DI ECCEDEnze ALIMENTARI
<i>Art. 38</i> -	DICHIARAZIONE
<i>Art. 39</i> -	VERSAMENTI
<i>Art. 40</i> -	SOMME DI MODESTO AMMONTARE TARI
	<i>TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI</i>
<i>Art. 41</i> -	DICHIARAZIONE
<i>Art. 42</i> -	COMPENSAZIONE
<i>Art. 43</i> -	FUNZIONARIO RESPONSABILE
<i>Art. 44</i> -	VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
<i>Art. 45</i> -	INTERESSI
<i>Art. 46</i> -	RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI
<i>Art. 47</i> -	LIMITE MINIMO PER L'EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO E RIMBORSI
<i>Art. 48</i> -	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
<i>Art. 49</i> -	NORMA DI RINVIO
<i>Art. 50</i> -	ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione, nel Comune di Castellanza, dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 e s.m.i. e dall'art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - PRESUPPOSTO E COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. La IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

3. Nel capo I e V del presente regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei capi II, III e IV del presente regolamento vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.

4. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147.

Art. 3 - SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Castellanza per gli immobili che insistono sul suo territorio.

TITOLO II

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

Art. 4 - PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria, di seguito IMU, è il possesso di immobili, esclusa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria non si applica altresì:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse, dal 1° gennaio 2016, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - e. ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - f. ai terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
 - g. a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
3. Dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Art. 5 - ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. In aggiunta alle ipotesi di abitazione principale espressamente previste dalla legge, viene assimilata all'abitazione principale e quindi sconta il regime fiscale agevolato per essa previsto:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e comunque in alcun modo occupata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono anche le pertinenze, nei limiti previsti dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell'abitazione principale.

2. Il soggetto interessato è tenuto a presentare apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con l'attestazione delle condizioni richieste per la fruizione dell'agevolazione e l'indicazione del mese di inizio dell'agevolazione stessa.
3. La dichiarazione va presentata entro il termine previsto dall'art. 41. In caso di dichiarazione tardiva, l'agevolazione decorrerà dal primo gennaio dell'anno in corso del quale la dichiarazione è presentata.
4. In caso di cessazione delle condizioni che hanno determinato l'agevolazione, il contribuente deve presentare apposita denuncia entro gli stessi termini e con le modalità previste dai commi precedenti.
5. Restano valide le dichiarazioni presentate ed accettate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, in quanto compatibili.
6. Il Comune si riserva per gli anni successivi alla presentazione della dichiarazione di verificare la sussistenza dei requisiti.

Art. 6 - AGEVOLAZIONI

1. Il Consiglio Comunale può stabilire un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria per le unità immobiliari ad uso abitativo, ivi comprese le relative pertinenze (C2, C6, C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli) ed in linea collaterale sino al secondo grado (fratelli e sorelle) che nelle stesse abbiano la propria residenza anagrafica e la dimora abituale.
2. L'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1988 n. 431 e s.m.i., in applicazione dell'Accordo stipulato in data 12.02.2015, di cui alla Delibera della Giunta Comunale n. 15 del 26.02.2015.
3. Ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione di cui al comma 1) il soggetto interessato è tenuto a presentare apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con l'attestazione delle condizioni richieste per la fruizione dell'agevolazione e l'indicazione del mese di inizio dell'agevolazione stessa. Restano valide le dichiarazioni presentate ed accettate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, in quanto compatibili e nei limiti previsti dal presente regolamento e sempre che permangano le condizioni agevolative originarie.
4. Ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione di cui al comma 2) il soggetto interessato è tenuto a presentare , apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. con l'attestazione delle condizioni richieste per la fruizione dell'agevolazione allegando copia del contratto di locazione debitamente registrato.
5. La dichiarazione va presentata entro il termine previsto dall'art. 41. In caso di dichiarazione tardiva, l'agevolazione decorrerà dal primo gennaio dell'anno in corso nel quale la dichiarazione è presentata.
6. In caso di cessazione delle condizioni che hanno determinato l'agevolazione, il contribuente deve presentare apposita denuncia entro lo stesso termine.
7. Il comune si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati.

Art. 7 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, mediante il proprio Settore Tecnico entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa.
3. La riduzione dell'imposta ha decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione di inagibilità o inabilità di cui al comma uno.
4. I contribuenti devono comunicare all'Ente il venir meno dei requisiti validi per la concessione della riduzione entro novanta giorni dal loro verificarsi.
5. Restano valide le dichiarazioni presentate ed accettate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, in quanto compatibili.
6. Il Comune si riserva per gli anni successivi alla presentazione della dichiarazione di verificare la sussistenza dei requisiti.

Art. 7 bis - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE ABITAZIONE CONCESSA IN COMODATO

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
 - il comodatario la utilizzi come abitazione principale;
 - il contratto di comodato sia registrato;
 - il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato ovvero, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda, nello stesso comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.
2. La riduzione del 50 per cento della base imponibile si applica sia all'abitazione sia alle pertinenze concesse in comodato (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).
3. Nel caso in cui i requisiti siano posseduti soltanto da uno dei contitolari, usufruisce dell'agevolazione esclusivamente il contribuente in possesso dei requisiti con riferimento alla propria quota di possesso.
4. Il soggetto passivo deve attestare i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento.

Art. 8 - VALORE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. La Giunta Comunale ha facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai soli fini orientativi del versamento dell'IMU.

I valori vengono elaborati e proposti alla Giunta Comunale congiuntamente dal Responsabile del Settore Opere Pubbliche e dal Responsabile del Settore Governo del Territorio avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, alla presenza di eventuali vincoli urbanistici e all'andamento del mercato immobiliare.

3. I valori di cui al comma precedente non sono vincolanti né per il comune né per il contribuente e non sono validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura superiore rispetto agli stessi.
4. In assenza di variazioni si intendono confermati i valori precedentemente deliberati.
5. Resta inteso che i valori approvati ai sensi del presente articolo assolvono alla sola funzione di orientare il contribuente nella determinazione della base imponibile, facilitando il versamento dell'imposta, e non costituiscono in alcun modo una limitazione del potere di accertamento del comune.

Art. 9 - COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE

Abrogato - Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 30.03.2017

Art. 10 - VERSAMENTI

1. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
 1. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al precedente comma, l'eventuale conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
 2. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in mancanza di pubblicazione degli atti entro tale data, si applicano le aliquote dell'anno precedente.
 3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi.
 4. Non si fa luogo al versamento se l'imposta annua da versare è inferiore o uguale a 5,00 euro; se l'importo è superiore, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta.
 5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F-24 utilizzato, allo scopo di salvaguardare le esigenze di omogeneizzazione dell'automazione dei vari tributi, nel pieno rispetto delle modalità previste dal Capo III del D. Lgs. n. 241 del 1997, concernente la disciplina dei versamenti unitari.

Art. 11 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il termine previsto dall'art. 41, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

3. La dichiarazione deve essere consegnata direttamente al Comune, il quale ne rilascia apposita ricevuta, può anche essere spedita a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, la data di spedizione è considerata data di presentazione della dichiarazione, oppure può essere inviata telematicamente tramite posta certificata.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

TITOLO III

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI

Art. 12 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E FINALITA'

1. Presupposto del Tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, esclusa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Sono escluse dalla TASI i terreni agricoli ed i terreni, ancorché non agricoli, che non rientrano nella definizione di area edificabile (ad esempio, terreni incolti, abbandonati, coltivati in forma non imprenditoriale, utilizzati per attività diverse da quella agricola o di edificazione, ecc.).
3. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 19 del presente regolamento.

Art. 13 - SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 14.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. L'imposta a carico dell'occupante, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione, alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 14 - IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati e le aree edificabili, esclusa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e

A/9, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) e come integrata dal Capo II del presente regolamento.

2. Ai fini TASI per l'abitazione principale si applicano le assimilazioni previste nel Capo II del presente regolamento ai fini IMU. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 15 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. come integrata e disciplinata dal Capo II del presente regolamento.

2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 7.

3. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004 e s.m.i., la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 2.

4. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per gli immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, alle condizioni indicate nell'articolo 7bis del presente regolamento a cui si rinvia.

Art. 16 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto per anni solari, proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette. A tale fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal mese successivo a quello in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione, il momento dell'effettiva cessazione.

Art. 17 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.

2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, fino al suo azzeramento.

3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 19 e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013.

5. L'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille.

6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintato che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1 per mille. Il Comune può modificare la suddetta aliquota in aumento fino al 2,50 per mille o diminuirla fino all'azzeramento.

6bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento, alle condizioni indicate nell'art. 6 del presente regolamento a cui si rinvia.

7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

8. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l'anno di riferimento, sono automaticamente prorogate quelle in vigore per l'esercizio precedente.

Art. 18 - DETRAZIONI

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente articolo 17, può prevedere l'applicazione di detrazioni relativamente alle abitazioni principali e relative pertinenze ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai fini IMU.

Art. 19 - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI

1. Il gettito derivante dalla applicazione della TASI è destinato alla copertura, anche parziale, dei costi riferiti ai seguenti servizi indivisibili:

N	SERVIZIO
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
2	SPESE PUBBLICA SICUREZZA, DISCIPLINA E CONTROLLO DELLA CIRCOLAZIONE
3	SGOMBERO DELLA NEVE
4	PROTEZIONE CIVILE
5	BIBLIOTECA
6	ATTIVITÀ CULTURALI E MANIFESTAZIONI
7	URP/SPORETTO POLIFUNZIONALE
8	SERVIZI DEMOGRAFICI

2. Nei costi dei servizi di cui al comma 1, sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi.

3. Il Consiglio Comunale delibera l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta e contestualmente determina la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo.

Art. 20 - VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente salvo diverse disposizioni legislative.

3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo annuo complessivamente dovuto in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

4. In caso di più versamenti per lo stesso oggetto d'imposta, non si procederà all'accertamento nel caso in cui il versamento complessivo del tributo soddisfi il totale dovuto. Ferma restando in ogni caso la responsabilità solidale tra i possessori, è possibile quindi suddividere il pagamento dell'unica obbligazione tributaria sulla base delle rispettive quote di possesso.

5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

6. Non si fa luogo al versamento se l'imposta annua da versare è inferiore o uguale a 5,00 euro; se l'importo è superiore, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

TITOLO IV

TASSA SUI RIFIUTI - TARI

Art. 21 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione della Tassa sui rifiuti, di seguito TARI, è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui per esempio le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere, ecc..
3. L'attivazione dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, costituisce presunzione semplice ai sensi all'art. 2729 del c.c. dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è costituita dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 22 - SOGGETTO ATTIVO

1. La TARI è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili assoggettabili al tributo stesso.

Art. 23 - OGGETTO DELL'IMPOSIZIONE

1. La TARI si applica ai locali e alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune.
2. Sono escluse dalla tassa:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi e similari;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle attività economiche, ad eccezione delle aree scoperte operative.
3. Nel caso di locali vuoti e non utilizzati, l'esclusione da tassazione opera qualora il detentore dimostri la disattivazione di almeno una delle utenze relative ai servizi pubblici di erogazione idrica, elettrica, calore, gas.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Art. 24- SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 25 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di almeno un contratto attivo di fornitura dei servizi pubblici di erogazione idrica, elettrica, calore, gas;
 - b) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - c) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - d) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - e) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassazione ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 26 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilabili, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta.

2. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano quindi esclusi dalla detassazione i magazzini destinati, anche solo parzialmente, al deposito di:

- a) prodotti o merci non utilizzati dal processo produttivo che genera rifiuti speciali non assimilabili;
- b) prodotti finiti;
- b) prodotti destinati alla commercializzazione;
- c) beni destinati alla successiva trasformazione in altro procedimento produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati;

3. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili, depositi agricoli e similari;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

4. Sono altresì escluse dalla tassazione le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 28.04.2005 e successive modificazioni.

5. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dalla tassazione, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco

ATTIVITÀ'	DETAZZAZIONE Aree di produzione
Tipografie	40%
Falegnamerie	40%
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	40%
Gommisti	40%
Lavanderie	40%
Tintorie	40%
Verniciatura - Fonderie	40%
Officine di carpenteria metallica	40%
Ambulatori medici e dentistici	20%
Odontotecnici	30%
Laboratori tessili	30%
Altre attività similari	30%

6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) dichiarare la superficie di formazione dei rifiuti speciali,
- b) indicare la tipologia di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

- b) allegare alla denuncia una planimetria con evidenziato i locali e le aree dove si producono i rifiuti speciali non assimilati non conferibili al pubblico servizio;
- c) comunicare annualmente, contestualmente alla presentazione del M.U.D., i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, e il nominativo dell'impresa abilitata, incaricata dello smaltimento.

Art. 27 - DETERMINAZIONE SUPERFICIE IMPONIBILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del D.L. 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.
3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.
4. La superficie calpestabile viene calcolata escludendo muri, pilastri, balconi e terrazze; per le aree esterne operative si misura il perimetro interno al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti; nel computo si escludono le frazioni uguali e inferiori a 0,50 metri quadrati, mentre quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
5. Sono escluse dall'utilizzo della superficie imponibile, di cui al presente articolo, le sole unità immobiliari utilizzate dalle istituzioni scolastiche statali, alle quali si applica la disciplina di cui all'art. 33-bis del D.L. 31.12.2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla Legge 28.02.2008, n. 31.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 28 - DETERMINAZIONE TARIFFE

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158.
Nelle more della revisione di tale regolamento, è possibile prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. A decorrere dall'anno 2018 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
5. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2003 (costi smaltimento in discarica), mentre deve essere sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali.
6. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
7. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158.
8. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 1, comma 658, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura proporzionale all'incremento della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 2% ed un massimo del 10%.
9. Il Consiglio Comunale delibera le tariffe entro il termine fissato dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in collaborazione con il soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale; la deliberazione di approvazione delle tariffe, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui al periodo precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il termine di cui al primo periodo, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno; il Consiglio Comunale ha inoltre facoltà di variare le tariffe anche successivamente ai termini di approvazione del bilancio di previsione, ma non oltre il 30 settembre dell'anno di riferimento, qualora ciò risulti necessario al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
10. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.
11. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs 30.12.1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art. 29 - PERIODI DI APPLICAZIONE

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata ai sensi dell'art. 41.
3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di cui al comma precedente, la TARI non è dovuta per le annualità successive alla cessazione stessa se l'utente dimostri, con idonea documentazione (per es. disattivazione dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, attestazione del proprietario in caso di cessata locazione, visura

camerale, ecc.), di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare in relazione alle superfici e/o alle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 41, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della dichiarazione.

5. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 30 - TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

1. Le quote fisse e variabili di tariffa da applicare alle utenze domestiche vengono deliberate dal Consiglio Comunale, utilizzando i criteri di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158 nonché i parametri e i coefficienti in esso indicati.

2. Il numero di componenti del nucleo familiare viene acquisito d'ufficio dall'anagrafe comunale. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

3. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di elaborazione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 39. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

4. Nel caso di unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti alla presentazione di apposita dichiarazione ed al pagamento con vincolo di solidarietà.

5. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Dal numero complessivo risultante negli elenchi anagrafici, sono esclusi, su presentazione di apposita dichiarazione corredata da idonea documentazione, i soggetti:

- che risultino ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari e similari ai precedenti, per un periodo non inferiore all'anno;
- che svolgono attività di studio, di volontariato o di lavoro all'estero (dichiarazione del datore di lavoro o dell'istituto scolastico o idonea documentazione) per un periodo non inferiore all'anno.

6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da due occupanti, se condotte da persona fisica non residente nel comune senza altre utenze TARI. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche da conteggiare nella categoria di appartenenza.

7. Qualora nei locali oggetto di tassazione non risulti anagraficamente alcun nucleo familiare, il calcolo della TARI verrà effettuato sulla base del numero di persone, che utilizzano l'immobile, dichiarate dal soggetto passivo, tramite gli appositi moduli messi a disposizione dall'ente, salvo verifiche da parte degli uffici comunali. In mancanza di tale dichiarazione, verrà presuntivamente utilizzato un numero di componenti pari a quello di n. 2 unità.

8. Per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili e tenute a disposizione dagli stessi, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e comunque in alcun modo occupata, verrà presuntivamente utilizzato un numero di componenti pari a quello di n. 1 unità.

9. Per gli alloggi e pertinenze a disposizione di enti e società, occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente, o, in mancanza, quello di 2 unità.

10. La dichiarazione relativa agli occupanti di cui ai commi precedenti avrà decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in corso del quale la dichiarazione è stata presentata.

In caso di cessazione delle condizioni che hanno determinato l'agevolazione, il contribuente deve presentare apposita denuncia entro il termine di cui all'art. 41.

Art. 31 - TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel prospetto che segue:

Categorie utenze non domestiche
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
06bis Aree scoperte operative e parcheggi coperti
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)

26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

5. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste al comma precedente viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

6. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

7. Qualora nell'ambito dei medesimi locali oggetto di tassazione siano presenti attività incluse in categorie differenti, si procederà ad applicare ad ogni superficie la specifica categoria, nel caso in cui invece non sia possibile provvedere alla suddivisione delle corrispondenti superfici, si procederà ad applicare all'intera superficie la tariffa corrispondente all'attività prevalente in funzione della superficie occupata.

8. La tariffa applicabile è comunque di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio ad esclusione delle aree scoperte operative e dei parcheggi coperti che per la loro minor propensione alla produzione di rifiuti sono inseriti nella categoria 6bis.

9. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 32 - TARI GIORNALIERA

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.

Art. 33 - MAGGIORAZIONI TARIFFARIE

1. All'importo della TARI giornaliera, viene inoltre applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs 30.12.1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 34 - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente: riduzione del 20 %;

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;

c) Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale: riduzione del 30 %;

2. Le riduzioni di cui al comma precedente competono a richiesta dell'interessato da presentarsi entro il termine previsto dall'art. 41. In caso di dichiarazione tardiva, l'agevolazione decorrerà dal primo gennaio dell'anno in corso del quale la dichiarazione è presentata. In caso di cessazione delle condizioni che hanno determinato l'agevolazione, il contribuente deve presentare apposita denuncia entro lo stesso termine di cui sopra.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo previa verifica dell'Ufficio Ecologia. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

3bis Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e' applicata una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio in modo continuativo previa verifica dell'Ufficio Ecologia. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

4. Il contribuente è obbligato a denunciare il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta, in difetto si provvede al recupero del tributo con applicazione delle sanzioni previste, per l'omessa denuncia di variazioni.

5. Il tributo è dovuto nella misura del 20 % della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 35 - AGEVOLAZIONI ULTERIORI

1. Oltre alle riduzioni di cui al precedente articolo, si prevede la concessione di una riduzione fino al 50% della tariffa ordinaria per le Associazioni senza scopo di lucro aventi sede sul territorio, che operano in campo sociale, culturale, aggregativo e assistenziale e per le scuole private che operano a favore dei minori in ragione dell'utilità del servizio reso alla comunità cittadina valutato dalla Giunta Comunale.

2. La riduzione di cui al precedente comma sarà concessa a domanda degli interessati, debitamente documentata, a condizione che la stessa venga presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento; dovrà essere disposta, di anno in anno, su proposta del Settore Cultura / Istruzione / Sport, previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, con deliberazione della Giunta Comunale.

3. La Giunta Comunale può stabilire inoltre forme di agevolazione tariffarie a favore delle utenze domestiche di nuclei residenti, in presenza di un ISEE pari o inferiore alla soglia annualmente definita.

4. Le riduzioni di cui al comma 3 saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata da presentarsi entro il termine stabilito dalla Giunta Comunale; dovranno essere

disposte, su proposta del Settore Economico finanziario di anno in anno, previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferiscono le iscrizioni medesime.

6. I competenti uffici comunali possono, in qualsiasi momento, eseguire o richiedere gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L'eventuale esito negativo dei controlli, comporterà, oltre alla perdita dell'agevolazione, l'emissione di avviso di accertamento per infedele dichiarazione, con applicazione delle relative sanzioni ed interessi.

Art. 36 - ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n.147 sono esenti dalla tassa gli immobili utilizzati dal comune ai fini istituzionali.

2. Il costo delle esenzioni previste dal precedente comma è posto a carico degli altri contribuenti, mediante il suo inserimento nel piano finanziario dell'anno di riferimento.

Art. 37 - RIDUZIONI PER IL RICICLO

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nel periodo di riferimento, mediante specifica documentazione.

2. Per "riciclo" si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento, ai sensi dell'art. 3 - comma 17 - della Direttiva Europea 2008/98/CE.

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 8% della tariffa parte variabile, è determinata sulla base della quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi terziari - avviati al riciclo, rapportata alla quantità media totale di rifiuti prodotta, calcolata in base ai coefficienti di produzione Kd di cui all'Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, per la specifica categoria, in base alla seguente formula.

$$\text{Coefficiente di riciclo} = Q_r / Q_p$$

Q_r = quantità dichiarata dal contribuente di rifiuti avviati al riciclo nel periodo di riferimento

Q_p = quantità di rifiuti prodotti (Superficie imponibile x Kd)

Coefficiente di riciclo	% di riduzione dalla tariffa parte variabile
Maggiore e uguale di 0,1 e Minore di 0,5	4%
Maggiore e uguale di 0,5 e Minore di 0,9	6%
Maggiore e uguale di 0,9	8%

4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante la quantità totale dei rifiuti

prodotti nell'unità locale ed avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.

5. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

6. La riduzione, calcolata secondo le modalità di cui presente articolo, verrà applicata nell'anno di presentazione della dichiarazione prevista al comma 4 .

Art. 37bis - RIDUZIONI PER LA CESSIONE DI ECCEDENZE ALIMENTARI

1. Ai sensi dell'art. 1 - comma 652 della Legge 27.12.2013, n. 147, così come modificato dall'art. 17 della Legge 19.08.2016, n. 166 , alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ad associazioni assistenziali o di volontariato ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi, il Comune applica una riduzione della tariffa rifiuti come prevista nei commi successivi.

2. La riduzione viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate, in proporzione alle quantità di beni che il produttore dimostri di aver ceduto nel periodo di riferimento.

3. Per eccedenze alimentari si intendono, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166 : i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.

Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali.

4. La cessione deve avvenire a favore di enti pubblici nonché di enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'art. 10 del D.Lgs 4.12.1997, n. 460 (ONLUS).

5. La riduzione fruibile, è determinata sulla base della quantità documentata di prodotti ceduti ai sensi dei commi sopraindicati, rapportata alla quantità media totale di rifiuti prodotta, calcolata in base ai coefficienti di produzione Kd di cui all'Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, utilizzato per la specifica categoria, in base alla seguente formula

Coefficiente di cessione = Q_r / Q_p

Q_r = quantità dichiarata dal contribuente di beni ceduti nel periodo di riferimento

Q_p = quantità di rifiuti prodotti (Superficie imponibile x K_d)

Coefficiente di cessione	% di riduzione dalla tariffa parte variabile
Maggiore e uguale di 0,1 e Minore di 0,5	10%
Maggiore e uguale di 0,5 e Minore di 0,9	14%
Maggiore e uguale di 0,9	16%

Ai fini del calcolo della quantità di prodotti ceduti, in presenza di pasti pronti e nell'impossibilità di una pesatura puntuale, si stabilisce in Kg 0,180 il peso medio per pasto ceduto.

6. Il riconoscimento alla riduzione è subordinato alla presentazione, a carico dei titolari delle utenze non domestiche, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a pena di decadenza, di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante la quantità totale delle eccedenze alimentari cedute nel corso dell'anno solare precedente nonché l'indicazione dei soggetti destinatari.

5. La riduzione di cui al presente articolo è cumulabile con la riduzione prevista dall'articolo 37 del presente Regolamento.

6. E' facoltà del Comune richiedere copia della documentazione comprovante le quantità, la gratuità e l'utilizzo da parte dei soggetti destinatari. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dalla documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata con l'applicazione di sanzioni ed interessi.

7. Per l'anno 2017 l'istanza di cui al comma precedente deve essere presentata entro il 30 Giugno 2017.

Art. 38 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo 41. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, alla data della ricevuta di ritorno per la posta elettronica e PEC.

3. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine previsto dall'art. 41.

4. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni o denunce e segnalazioni di inizio attività, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

5. Non è necessario presentare la dichiarazione nel caso di variazione dei componenti del nucleo familiare delle utenze domestiche residenti, in quanto i relativi dati vengono acquisiti d'ufficio dall'anagrafe comunale, tranne i casi previsti nell'art. 30.

6. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e, nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

7. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

8. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali (solo se necessario nei casi previsti);
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
- h. Ulteriori elementi potranno essere contenuti nei moduli predisposti dal comune.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
- h. Ulteriori elementi potranno essere contenuti nei moduli predisposti dal comune

9. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES eventualmente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della TARI. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente e, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 27.07.2000, n. 212.

Art. 39 - VERSAMENTI

1. Il Comune riscuote la TARI, in base alle dichiarazioni e agli accertamenti divenuti definitivi, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano, per ogni utenza, le somme dovute, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate, scadenti nei mesi di marzo, ottobre e dicembre.

Il versamento della prima rata è calcolato sulla base delle tariffe dell'anno precedente, nel caso non siano già disponibili le tariffe definitive; il versamento delle seconda e terza rata è calcolato a conguaglio in base alle tariffe definitive deliberate per l'anno di riferimento, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di ottobre di ciascun anno.

2. Nel caso di variazioni intervenute nel corso dell'anno di riferimento che comportino una maggior imposta, il Comune invia inviti di pagamento entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione, suddividendo l'ammontare annuo complessivo in due rate semestrali, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

3. La TARI è versata al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, nonché tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. Al contribuente, che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, sollecito di pagamento. Il sollecito indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si provvederà all'emissione di provvedimento di accertamento per omesso pagamento comprensivo della relativa sanzione, oltre agli interessi di mora e le spese di notifica.

6. Per l'anno 2014, l'importo delle rate di cui al comma 1 è determinato in acconto con scadenza nel mese di luglio 2014, pari al 30% delle tariffe TARES anno 2013.

Art. 40 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE TARI

1. Non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a 10,00 euro per anno d'imposta.

2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel primo comma, si fa luogo all'emissione del provvedimento per l'intero ammontare.

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 41 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di variazione, di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti, per i possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU e, per i detentori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI.
3. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti detentori entro il termine di cui al primo comma, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune.
4. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo rimangano invariate.
6. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme dell'art. 38 del presente regolamento .
7. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 11 del presente regolamento.

Art. 42 - COMPENSAZIONE

1. Si applica la disciplina della compensazione di cui all'articolo 14 del vigente Regolamento generale sulle entrate comunali.

Art. 43 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile IUC a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 44- VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Responsabile del Tributo, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del c.c. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 27.12.2006, n. 296, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere al Servizio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Il Servizio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente potrà inoltre richiedere ai Settori competenti copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 23/03/1998, n. 138, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile IUC. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche ed integrazioni

Art. 45 - INTERESSI

1. Gli interessi, da applicare agli avvisi di accertamento, sono determinati in misura pari al tasso di interesse legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Gli interessi di cui ai commi precedenti devono essere calcolati anche relativamente ai rimborsi dovuti ai contribuenti, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 46 - RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

1. Si applica anche alla IUC la disciplina della rateizzazione di cui all'articolo 12 del vigente Regolamento generale sulle entrate comunali.

Art. 47 - LIMITE MINIMO PER L'EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO E RIMBORSI

1. Non si procede all'accertamento, alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi, per ciascun provvedimento, l'importo complessivo di € 20,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel primo comma, si fa luogo all'emissione del provvedimento per l'intero ammontare.

3. Per quanto attiene ai provvedimenti di rimborso, non si provvede all'emissione degli atti relativi qualora l'importo complessivo degli stessi non superi, per ciascun provvedimento, l'importo complessivo di € 20,00 comprensivo di interessi.

4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento dell'imposta.

Art. 48 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

Art. 49 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 50 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della Legge 27.12.2013, n. 147 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 6.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

3. Le norme di legge successive, modificative al presente regolamento, si intendono immediatamente applicabili.